

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori

(2002/C 291 E/11)

COM(2002) 420 def. — 2002/0189(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 luglio 2002)

RELAZIONE

La Comunità europea fa parte di organizzazioni regionali di pesca (ORP) che prevedono un quadro normativo per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche.

Dal 14 novembre 1997 la Comunità europea è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «convenzione ICCAT».

Le misure tecniche adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) sono state recepite nel Regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori.

Nella sua diciassettesima riunione, l'ICCAT ha adottato nuove misure tecniche per taluni stock di grandi migratori dell'Oceano Atlantico e del Mediterraneo.

La presente proposta ha quindi lo scopo di recepire nel diritto comunitario le raccomandazioni in questione modificando all'uopo il regolamento (CE) n. 973/2001.

La Commissione propone al Consiglio di adottare la presente decisione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata «ICCAT», ha adottato diverse raccomandazioni in materia di misure tecniche che sono state recepite nel diritto comunitario mediante il regolamento (CE) n. 973/2001 ⁽¹⁾.

(2) Nel 2001, nel corso della sua diciassettesima riunione, l'ICCAT ha raccomandato l'adozione di alcune nuove misure tecniche per taluni stock di grandi migratori dell'Oceano Atlantico e del Mediterraneo. Queste raccomandazioni sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 973/2001,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 973/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 4, la frase «fino al 31 dicembre 2002» è soppressa.
- 2) All'articolo 9, i paragrafi 5 e 6 sono soppressi.
- 3) All'articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 maggio di ogni anno.»

- 4) È inserito l'articolo 10 bis seguente:

«Articolo 10 bis

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione su supporto informatico, entro il 15 luglio di ogni anno, l'elenco dei pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati sul suo territorio, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e in possesso di licenza di pesca dei tonnidi e specie affini nella zona della convenzione per l'anno in corso. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 agosto di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:

- a) il numero interno della nave, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione (*);
- b) nome della nave e numero di immatricolazione;
- c) eventuale bandiera o bandiere precedente(i);
- d) eventuale indicativo internazionale di chiamata;
- e) tipo di nave, lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL);
- f) nome e indirizzo dell'armatore, operatore o noleggiatore.

(*) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.»

5) È inserito l'articolo 12 bis seguente:

«Articolo 12 bis

- 1. Gli Stati membri auspicano che, nella misura del possibile, gli squali vivi catturati accidentalmente, e in particolare il novellame, siano rimessi in acqua.
- 2. Gli Stati membri auspicano la riduzione dei rigetti in mare degli squali».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
